



**IL TRIBUNALE DI BRINDISI**  
**SEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

Linee guida sulle notifiche per pubblici proclami ex. art 150 c.p.c .

Il procedimento di notifica per pubblici proclami ha carattere "extra ordinem" come espressamente riconosciuto dell'art. 150 c.p.c. che la contrappone alle notificazioni nei modi ordinari.

La straordinarietà va colta nel fatto che essa non è eseguita presso un luogo individuato in cui si sa o si presume risieda il destinatario come avviene nelle forme ordinarie, ma attraverso forme di pubblicità-notizia (deposito dell'atto e del decreto presso la casa comunale e sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale) che forniscono meno garanzie in ordine al fatto che l'atto verrà a conoscenza dei destinatari.

Da ciò discende che la mancanza dei presupposti di fatto in presenza dei quali viene autorizzata la notificazione per pubblici proclami può essere denunciata in sede di gravame dal convenuto rimasto contumace (Cass. N.4272/1990).

La giurisprudenza ha chiarito che, a prescindere dalla consistenza dei poteri di indagine e di verifica che possono essere esercitati in tale situazione dal presidente del tribunale, il decreto che autorizza la notificazione per pubblici proclami è pur sempre adottato sul presupposto che effettivamente ricorrano le condizioni di fatto richieste dalla legge, sicché laddove si dimostri che invece esse non sussistevano viene conseguentemente a mancare la base normativa che giustificava il provvedimento in questione.

La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata quando la notifica nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per difficoltà di identificarli.

In tale ultimo caso, l'ipotesi più frequente ricorre quando di alcuni destinatari siano ignote finanche le generalità. Quando la notifica è necessaria per consentire la convocazione in giudizio, i soggetti sono identificati per relationem, in riferimento ad una determinata ed unica situazione giuridica. Tipico è il caso delle azioni reali (azione di accertamento dell'usucapione, affrancazione da enfiteusi) quando le generalità complete dell'intestatario del bene legittimato passivo non sono conosciute e delle stesse vi è traccia soli nelle risultanze del certificato catastale del bene oggetto di causa.

In questi casi:

- a) Quando nella certificazione catastale risultino le generalità complete dell'intestatario attraverso i dati anagrafici, si potrà risalire agevolmente all'identità del soggetto attraverso ricerche presso il registro dello stato civile;
- b) Nel caso in cui nel certificato catastale siano indicati solo nome, cognome e paternità, (verosimilmente perché inserimento del dato e antecedente al 23 luglio del 1957 quando per l'intestazione catastale era sufficiente indicare nome, cognome e paternità del soggetto) il richiedente **deve provare di aver eseguito le ricerche - anche con riferimento ad eventuali**

**omonimi - nei registri dello stato civile del comune di nascita, di ultima residenza (se conosciuti) e del luogo ove è ubicato il bene, presso la Conservatoria dei RRII (certificato ipocatastale); presso l'Agenzia del Territorio, presso l'AIRE.**

In esito alle ricerche residueranno verosimilmente le seguenti alternative:

- a. L'istante dovrà richiedere la nomina di un curatore dello scomparso ai sensi dell'art. 48 c.c., quando è presumibile che l'intestatario formale del bene sia ancora in vita (ad esempio, quando in seguito alle ricerche è emersa una data di nascita risalente a meno di cento anni prima) ma non vi siano altre tracce nonostante ricerche effettive effettuate (mancata notizia della residenza, mancanza del nominativo nel registro delle persone emigrate all'estero o, viceversa, risultanze di emigrazione senza più notizie, neanche dopo ricerche attraverso autorità consolari);
- b. L'istante dovrà attivare la procedura per la nomina di un curatore dell'eredità giacente ai sensi dell'art. 528 c.c. quando: è certo che l'intestatario del bene sia deceduto, siano accertati la data ed il luogo di morte anche ai fini della competenza funzionale del tribunale a cui chiedere la nomina; non si abbia alcun indizio circa l'esistenza di eventuali eredi e tuttavia non si abbia certezza della loro inesistenza; non sia ancora decorso il termine decennale di prescrizione per l'accettazione dell'eredità ex art. 480 c.c.. In subordine l'attore potrà convenire in giudizio l'Agenzia del Demanio quando, a fronte della morte dell'intestatario, vi sia certezza dell'assenza di chiamati all'eredità o della mancata accettazione degli stessi o quando sia prescritto il diritto di accettare l'eredità;
- c. In caso di soggetto presumibilmente morto (ad esempio, nel caso in cui si rinvenga una data di nascita risalente di oltre cento anni) e di estrema difficoltà o impossibilità di individuare gli eredi, nonché in tutti i casi in cui permanga incertezza sull'identificazione del soggetto, nonostante l'ordinaria diligenza adoperata di identificare il titolare del bene, si potrà ricorrere alla notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c..

Il presente documento viene depositato presso la Cancelleria della volontaria giurisdizione anche per l'inserimento sul sito internet del Tribunale e comunicato a tramite sistema informatico:

- al sig. Presidente del Tribunale di Brindisi
- al sig. Procuratore della Repubblica di Brindisi
- al sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati
- a tutti i giudici del contenzioso civile

Brindisi, 7 Aprile 2025

Il Presidente delegato  
Dott. Sergio Merlino



**TRIBUNALE DI BRINDISI**

Depositato in Cancelleria

Brindisi ..... - 9 APR 2025



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(D.ssa Annamaria ATTOLINI)

